



REGIONE DEL VENETO

**LINEE GUIDA PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
E LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Anno Scolastico 2019-2020**

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa
Anno Scolastico 2019/2020



969a7614



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. QUADRO GIURIDICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3. INDIRIZZI E CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA.....	5
3.1. <i>Criteria il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome</i>	5
3.2. <i>Attivazione di nuove sezioni statali di scuole d'infanzia</i>	6
3.3. <i>Punti di erogazione del servizio</i>	7
3.4. <i>Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature</i>	8
3.5. <i>Composizione delle classi</i>	8
3.6. <i>Tetto del 30% di alunni stranieri per classe</i>	8
3.7. <i>Centri Provinciali per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA)</i>	9
4. OFFERTA FORMATIVA.....	10
4.1. <i>Programmazione dell'offerta formativa: principi e indirizzi</i>	10
4.2. <i>Formazione iniziale</i>	12
4.3. <i>Indirizzi esistenti e non attivati</i>	13
5. APPROVAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO	13
5.1. <i>Premessa</i>	13
5.2. <i>Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa degli istituti scolastici statali</i>	14
5.3. <i>Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa di percorsi IeFP</i>	15
5.4. <i>Procedura per l'approvazione del dimensionamento scolastico</i>	16
5.5. <i>Cronoprogramma</i>	16



1. PREMESSA

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” all’art. 138 delega alle Regioni la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell’offerta formativa.

L’art. 139 del medesimo decreto legislativo, attribuisce alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione.

Le competenze regionali in materia di dimensionamento scolastico sono state confermate dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha precluso alle fonti statali d’intervenire direttamente sulla programmazione della rete scolastica regionale.

Sull’assetto delle competenze in materia d’istruzione, la L. n. 56/2014 ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane “la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale” oltre che “la gestione dell’edilizia scolastica”.

La procedura amministrativa con cui gli enti locali interessati esercitano le rispettive competenze riconosciute dal quadro normativo vigente si può così riassumere:

1. la Regione detta gli indirizzi di programmazione e i criteri generali attraverso le linee guida;
2. le Commissioni di Distretto Formativo definiscono la nuova offerta formativa e il dimensionamento scolastico per il loro territorio, quest’ultimo in concorrenza con i Comuni interessati;
3. la Regione approva il piano regionale sulla base delle proposte delle Province/Città Metropolitana o comunali se gli indirizzi dettati dalle linee guida vengono rispettati.

I parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche sono dettati dal DPR n. 233/1998 nonché dal DPR n. 81/2009.

Dall’approvazione del primo Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (DDGR n. 494/1999, 2859/1999, 364/2000 e 407/2000) ad oggi le variazioni alla rete scolastica sono state numerose, soprattutto nelle scuole di I ciclo (primarie e secondarie di I grado) e infanzia.

Pertanto, al fine di aggiornare il citato Piano regionale, la Giunta Regionale, con DGR n. 2074 del 14 dicembre 2017, ha effettuato la ricognizione dell’assetto della rete scolastica del Veneto all’anno 2017, rinviando a una successiva deliberazione la revisione dei distretti formativi da effettuare in collaborazione con gli enti territoriali e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV).

2. QUADRO GIURIDICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

- art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- D.M. 15 marzo 1997, n. 176 “*Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica*”;
- artt. 137-139 del D. Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59*”;
- D.M. 24 luglio 1998, n. 331 “*Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola*”;
- DPR 18 giugno 1998, n. 233 “*Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;



- artt. 136-138 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*”;
- L. 28 marzo 2003, n. 53 “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”;
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- art. 1 c. 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” riferito alla riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali;
- art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” e sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009;
- DPR 20 marzo 2009, n. 81 “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- DPR 20 marzo 2009, n. 89 “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” e sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 2011;
- DPR 22 giugno 2009, n. 119 “*Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali*”;
- DPR 15 marzo 2010, n. 88 del “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- DPR 15 marzo 2010, n. 89 del “*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” e sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012;
- art. 4 c. 69 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”;
- art. 12 della Legge 8 novembre 2013, n. 128 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”;
- Nota MIUR del 20 dicembre 2013 prot. n. 0002828;
- DPR 29 ottobre 2012, n. 263 “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- Circolare Ministeriale del 10 aprile 2014, n. 36 “*DPR 263/12 a.s. 2014/2015: Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello [art.4, comma 1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [art.4, comma 1, lett. c)] e di secondo livello [art.4, comma 1, lett. b)]. Trasmissione Schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*”;



- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- L.R. 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione del Veneto”;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Intesa n. 249 del 21 dicembre 2017: “Intesa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sullo schema di regolamento, recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107”, di seguito denominata Intesa n. 249/2017;
- Intesa n. 64 dell’8 marzo 2018: “Intesa ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, recante criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”, di seguito denominata Intesa n. 64/2018;
- Accordo n. 100 del 10 maggio 2018: “Accordo ai sensi dell’art. 8 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”, di seguito denominato Accordo n. 100/2018;
- DGR n. 407 del 15 febbraio 2000 “Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Deliberazioni della G.R. n. 494 del 23.2.99, n. 2859 del 3.8.99 e n. 364 dell’8.2.2000. Approvazione testo coordinato”;
- DGR n. 2074 del 14 dicembre 2017 “Ricognizione dell’assetto della rete scolastica del Veneto. Anno 2017”.

3. INDIRIZZI E CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

3.1. Criteri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome

Nelle more dell’accordo previsto dal D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla Legge n. 128 del 8 novembre 2013, si applicano per l’Anno Scolastico (A.S.) 2019-2020 le disposizioni dei commi 5 e 5bis dell’art. 19 della Legge n. 111/2011 come modificato dalla Legge n. 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero di alunni per autonomia scolastica, pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l’applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Tanto premesso, per la determinazione del dimensionamento scolastico per l’A.S. 2019-2020 si deve tener conto:



1. della consistenza delle sezioni di scuola dell'infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, delle sezioni annesse o aggregate, delle sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
2. delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di sicurezza, dell'agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza delle stesse autonomie scolastiche.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si stabilisce quanto segue:

- a) le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, e non superare i 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- b) per le istituzioni scolastiche site in piccole isole o in comuni montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA;
- c) per gli istituti esistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori e officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al punto a), con il limite di 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e di 1.400 studenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; tali limiti si ritengono ottimali per un'adeguata gestione degli istituzioni scolastiche, con riferimento sia al personale amministrativo riconosciuto entro le suddette soglie sia alla consistenza storica dei dimensionamenti fino ad ora approvati;
- d) per "piccole isole" si intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna. Nel merito si rammenta il parere positivo espresso dalla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR sulla delicata questione posta dal Comune di Venezia riguardante il riconoscimento dello *status* di "piccole isole" per Murano, Burano e Sant'Erasmus (nota MIUR AOODGPER 2812 del 20 marzo 2013; Legge 25 luglio 1952, n. 991, come integrata dalle leggi regionali);
- e) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo;
- f) l'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza preferibilmente tra istituti del medesimo ordinamento. Qualora avvenga l'unificazione di istituti di diverso ordine, fermi restando i limiti di cui al punto c) si costituirà un "Istituto di Istruzione Superiore" (IIS);
- g) nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

Al fine di salvaguardare l'importanza della presenza nel territorio delle scuole, quale realtà sociale fondamentale per una comunità, è sempre risultato importante per i Comuni della Provincia di Belluno, oltre a quelli ricadenti in province parzialmente montane come Vicenza e Verona, mantenere almeno un ordine di scuola in ogni territorio comunale. Poiché analoghe criticità territoriali possono essere riscontrate anche nei Comuni non classificati montani, ma di fatto assimilabili a quelli montani, si invitano le competenti Commissioni a tenerne conto anche nella formulazione delle proposte di dimensionamento delle istituzioni scolastiche site nelle aree assimilabili.

3.2. Attivazione di nuove sezioni statali di scuole d'infanzia

Le richieste di attivazione di nuove sezioni statali di scuole d'infanzia devono essere presentate alla competente Commissione d'Ambito nell'anno che precede la chiusura della scuola stessa.

Di seguito si riportano le condizioni minime richieste dalla nota dell'USRV prot. n. 4191 del 15 marzo 2017 affinché una domanda di attivazione di nuova sezione statale di scuola d'infanzia statale possa essere valutata dall'Ufficio Scolastico Regionale:



- 1) che non esistano all'interno del comune o dei comuni vicini altre scuole dell'infanzia statali o paritarie in grado di accogliere gli alunni iscritti per l'a.s.2019/2020;
- 2) che il Comune interessato metta a disposizione locali atti a ospitare una nuova scuola dell'infanzia idonei sotto l'aspetto strutturale e igienico-sanitario;
- 3) che la richiesta di attivazione di nuova sezione di scuola dell'infanzia statale sia stata inserita, da parte della Provincia, nel piano delle proposte di nuova istituzione inviate alla Regione del Veneto ai fini dell'inserimento nel piano di dimensionamento per l'A.S. 2019-2020;

Sarà cura di ogni Ufficio scolastico di Ambito Territoriale (UAT) diramare ai Comuni del proprio territorio la succitata nota dell'USRV, che riporta l'elenco della documentazione da presentare in allegato all'istanza e i conseguenti adempimenti in capo a UAT e USRV.

3.3. Punti di erogazione del servizio

Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore. Riconfermando quanto previsto nelle linee guida dei precedenti anni scolastici, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sintetizzati nella seguente tabella.

Tabella 1. Sintesi delle soglie di minimo per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio.

	Soglia minima	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe
Scuola dell'infanzia	30 iscritti	20 iscritti	Possibile riduzione del 10% dei parametri se motivata (situazione eccezionale; previsioni di crescita demografica). Sono possibili sottodimensionamenti purché siano previste compensazioni a livello provinciale/di Città Metropolitana.
Scuola primaria	50 iscritti (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	30 iscritti	
Scuola secondaria di I grado	45 iscritti	36 iscritti	
Scuola secondaria di II grado	20 iscritti con previsione di un corso quinquennale		

Si precisa che negli istituti di II grado la soglia minima di 20 alunni riguarda le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica.

In particolare per quanto riguarda i parametri da seguire nella determinazione dei punti di erogazione del servizio, i Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, devono:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);

le Province/Città Metropolitana, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, devono:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel Distretto Formativo di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole/poli (liceali e tecnico-professionali).



3.4. Piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature

L'art. 139 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti anche "il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche".

Si tratta di uno strumento estremamente importante per garantire che la gestione delle iscrizioni e la programmazione dell'offerta formativa vengano svolte nel rispetto delle effettive capacità ricettive degli edifici scolastici, garantendo il rispetto dei livelli di sicurezza, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia di edilizia scolastica e del piano operativo di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008).

La redazione dei piani di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature da parte dei Comuni e delle Province e la loro preventiva condivisione con gli istituti scolastici costituisce anche un indispensabile strumento per una programmazione razionale degli interventi di edilizia scolastica sulle scuole del territorio. Il piano di utilizzazione riferito a istituti scolastici sede di CPIA, dovrà tener conto anche dei locali necessari per l'offerta formativa riferita all'istruzione degli adulti.

3.5. Composizione delle classi

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal DPR n. 81/2009 come illustrato in maniera sintetica nella successiva tabella.

TABELLA 2. SINTESI DELLE SOGLIE DI MINIMO E DI MASSIMO PER LA COSTITUZIONE DELLE CLASSI SECONDO IL DPR N. 81/2009.

	Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
Scuola dell'infanzia (art. 9)	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata.
Scuola primaria (art. 10)	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche). Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.
Scuola secondaria di I grado (art. 11)	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 20 per le II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	
Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)	27-30 (25-30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 22 per le II, III, IV) (minimo 10 iscritti per le V)	12-27		

Nella valutazione complessiva deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.

3.6. Tetto del 30% di alunni stranieri per classe

L'intensa presenza di alunni stranieri nella Regione del Veneto, connessa al forte tasso di immigrazione in gran parte stanziale, specie in talune province in cui il fenomeno è più significativo, comporta la percezione dell'amplificarsi dell'emergenza educativa fondata anche su elementi oggettivi che enfatizzano nella realtà critiche il fenomeno. Si pone quindi il problema del numero di alunni stranieri "sostenibile" per le classi delle



istituzioni scolastiche statali, in modo da conservare una situazione di sostanziale equilibrio. La Circolare Ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 prevedendo che *“il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio”*, prevede alcune deroghe (sulle quali dispone il Direttore generale dell'USRV) che riguardano:

- a) alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
- b) risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere concretamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- c) il consolidamento di esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- d) ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno precedente;
- e) stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative.

Sul tema si rimanda inoltre alla Circolare Ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto *“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”*, che al punto 2.3 titolato *“La gestione delle iscrizioni”* prevede che *“per garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% delle iscrizioni nei singoli istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali devono promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle iscrizioni attraverso apposite conferenze di servizio dei dirigenti scolastici interessati ed intese tra scuole ed enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri coinvolgendo prefetture, province, comuni”*.

3.7. Centri Provinciali per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA)

La Giunta Regionale, con provvedimento n. 2827 del 30 dicembre 2013, relativo al dimensionamento scolastico per l'A.S. 2014-15, ha previsto la possibilità di attivare 12 CPIA. In ottemperanza a quanto stabilito dalla succitata deliberazione sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

- DGR n. 1223 del 15 luglio 2014 che ha istituito i CPIA per le province di Treviso e Verona;
- DGR n. 2751 del 29 dicembre 2014 che ha individuato un nuovo Centro per la Provincia di Rovigo;
- DGR n. 214 del 24 febbraio 2015 che ha individuato i CPIA per le restanti quattro province di Belluno, Padova, Venezia e Vicenza.

Sono pertanto attivi sul territorio regionale 7 CPIA, uno per ciascuna provincia. Eventuali ulteriori Centri per l'Istruzione degli Adulti saranno costituiti con successivi provvedimenti.

Con DGR n. 1000 del 27 giugno 2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema di un protocollo di intesa con l'USRV sull'inserimento degli studenti quindicenni nei percorsi dei CPIA del Veneto, in attuazione dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 263/2012. Tale protocollo ha lo scopo di prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico, creando condizioni favorevoli all'apprendimento anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento, promuovendo l'autonomia degli studenti al fine dello sviluppo di un progetto professionale e di vita.

Ai fini dell'elaborazione del nuovo piano di dimensionamento (A.S. 2019-2020) è opportuno verificare la rete territoriale presso cui l'offerta di istruzione degli adulti è erogata, prevedendo in particolare, ove necessario, per la sede centrale, spazi adeguati a ospitare il DS e il personale amministrativo. I compiti e le funzioni di cui all'art. 3 della Legge n. 23/1996 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale e le sedi associate del CPIA.

Si rammenta che le sedi associate dei CPIA devono rispondere alla effettiva domanda del bacino di utenza, in particolare in riferimento all'attivazione di:

- percorsi di istruzione di primo livello per adulti in età lavorativa e per minori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (salvo quanto previsto dal citato protocollo sull'inserimento dei quindicenni) che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- percorsi di istruzione finalizzati all'attestazione di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore all'A2.

In riferimento a quanto previsto dalla Circolare n. 36 del 10 aprile 2014, le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche, socioculturali del territorio potrebbero determinare la necessità di procedere,



verificata la effettiva disponibilità delle sedi, a opportuni dimensionamenti al fine di garantire una più efficace offerta formativa.

Relativamente all'art. 139 del D.Lgs. 112/1998, che trasferisce ai Comuni i compiti e le funzioni riguardanti la redazione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, va messo in evidenza che il medesimo articolo, al comma 2, lettera a) recita quando segue: *“i Comuni, anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le Istituzioni scolastiche, iniziative relative all'educazione degli adulti”*. Ne consegue che tali piani devono poter garantire alle istituzioni scolastiche presenti nel territorio l'erogazione di una efficace offerta formativa, tenendo conto, ove previsto, anche della domanda specifica dell'utenza dei CPIA.

4. OFFERTA FORMATIVA

4.1. Programmazione dell'offerta formativa: principi e indirizzi

La programmazione dell'offerta formativa deve necessariamente tener conto anche dell'andamento demografico: si registra, infatti, un decremento del numero di iscrizioni da almeno un biennio nonché, secondo recenti studi, un trend negativo a livello nazionale della popolazione in età scolare. Secondo le elaborazioni dell'USRV, il numero degli alunni iscritti nelle scuole statali nell'A.S. 2017-18 è inferiore di 6.081 unità rispetto al dato riferito all'A.S. precedente, con una riduzione del numero di classi pari a 144. Il maggior calo si rileva per le scuole primarie (circa 2.800 unità e 107 classi in meno rispetto all'A.S. 2016-17), ma è bene considerare che le scuole dell'infanzia e l'istruzione secondaria di II grado presenta considerevoli diminuzioni (rispettivamente 1.761 e 1.631 unità).

L'attuale trend demografico richiede alle Commissioni di Distretto Formativo di esercitare un'attenta valutazione preventiva sulle richieste di implementazione dell'offerta formativa nelle scuole secondarie di II grado e nelle scuole di formazione professionale. La sovrabbondanza di corsi offerti da istituzioni scolastiche e formative diverse può favorire infatti fenomeni di dispersione scolastica: la frammentazione delle iscrizioni tra molte proposte formative diverse può impedire o rendere più difficoltoso il raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario per costituzione di una classe.

Pertanto nella pianificazione dell'offerta formativa sul territorio per l'A.S. 2019-2020 assume particolare rilevanza la richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo/percorso in sostituzione di un indirizzo/percorso preesistente.

La pianificazione dell'offerta formativa sul territorio, per l'A.S. 2019-2020 deve comunque:

1. valorizzare le vocazioni socio-economiche del territorio assicurando eventualmente la presenza, in ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi di alta specializzazione e favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area, ivi compresa quella universitaria ove sussista una consolidata e riconosciuta vocazione al fine di completare la filiera formativa e specializzare il territorio;
2. tener conto dell'esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche coinvolgendo gli *stakeholders* della scuola, nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta e organizzazione della rete scolastica;
3. promuovere un “patto formativo” tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall'altro, in sintonia e in raccordo con le innovative proposte di azioni sviluppate nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) nelle diverse forme possibili;
4. prevedere adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico.



Le proposte di attivazione di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni devono essere formulate con riferimento al territorio di una sola provincia ed essere relative a comuni ubicati nel medesimo ambito territoriale della sede di dirigenza, al fine di non avere istituzioni scolastiche con sedi associate riferite ad ambiti territoriali diverso.

Pur nella necessità di garantire un'efficace ed efficiente distribuzione dell'offerta formativa nell'intero territorio regionale, è necessario tener conto che gli ambiti territoriali istituiti dall'USRV, in attuazione dell'art. 1 comma 66 della Legge n. 107/2015, hanno carattere sub-provinciale e che le dotazioni organiche sono assegnate esclusivamente per ambito territoriale (non possono quindi essere impiegate in punti di erogazione del servizio ubicati in province diverse).

Nella proposta di programmazione dell'offerta formativa del proprio territorio, che comprende sia i percorsi di istruzione nelle scuole secondarie di secondo grado sia i percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle Scuole di formazione professionale e dagli Istituti Professionali di Stato (IPS), le Province/Città Metropolitana devono tenere in considerazione:

- a) il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta, tenendo conto anche dell'offerta scolastica proposta nei distretti formativi limitrofi appartenenti ad altra Provincia/Città Metropolitana;
- b) lo stretto raccordo fra programmazione territoriale e la consistenza dell'edilizia scolastica;
- c) il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- d) l'attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti stranieri, aumento studenti in situazione di handicap).

Nei casi in cui debba essere valutata l'approvazione di un nuovo indirizzo, esso dovrà:

- e) risultare utile, originale con valenza innovativa e attuale, basato su analisi mirate nell'ambito di riferimento, finalizzato alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe anche se presenti in Province/Città Metropolitana diverse, con particolare attenzione alle aree della Regione del Veneto individuate dalla DGR n. 563 del 21 aprile 2015 per l'applicazione della Strategia Nazionale Aree Interne;
- f) risultare coerente con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro; possono essere richiesti e attivati indirizzi di ordini diversi solo se riferiti alla creazione di un "campus", inteso come un'area territoriale dove sia presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo stesso insieme di servizi;
- g) risultare compatibile con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- h) presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'A.S. 2018/2019 atti a garantire l'attivazione della stessa e il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/2009;
- i) afferire a istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di concrete e puntuali motivazioni con il preventivo accordo della Provincia/Città Metropolitana e dell'Ufficio Scolastico Regionale anche attraverso le sue articolazioni territoriali.

La Regione non accoglierà le richieste di nuovi percorsi di studio, pur acquisito il parere favorevole della relativa Commissione di Distretto Formativo, qualora risultino in contrasto con i principi e i criteri sopra descritti.

La richiesta di attivazione di nuovi percorsi di istruzione di secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica (ex corsi serali) presso i CPIA possono essere presentati solo da istituzioni scolastiche in cui sia attivo il corrispondente indirizzo diurno.



4.2. *Formazione iniziale*

L'offerta formativa del secondo ciclo – a cui gli studenti accedono al termine del primo ciclo per assolvere all'obbligo di istruzione o al diritto-dovere all'istruzione formazione – si articola nei percorsi di istruzione di durata quinquennale (realizzati nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche e di diplomi professionali, che vengono programmati dalle Regioni avvalendosi di Organismi di formazione accreditati o degli stessi IPS, che sono autorizzati a realizzare in via sussidiaria i percorsi di istruzione e formazione professionale (di seguito IeFP).

La programmazione dell'offerta di IeFP risente attualmente del processo di revisione del sistema dell'istruzione professionale avviato in attuazione della L. 107/2015 con il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e la sottoscrizione dei seguenti atti in Conferenza Stato-Regioni:

- Intesa n. 249/2017;
- Intesa n. 64/2018;
- Accordo n. 100/2018.

In tema di IeFP, inoltre, le Regioni hanno avviato un processo di manutenzione e revisione del Repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali per rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro e alle esigenze di sviluppo del sistema duale.

Nelle more del completamento del processo di revisione in atto, si intendono confermate le figure di IeFP disciplinate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale – di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 – fermo restando ogni successivo adeguamento agli aggiornamenti del Repertorio in corso di definizione.

L'avvio dei percorsi di IeFP sia presso le Scuole di formazione professionale che presso gli Istituti professionali di Stato (IPS) dovrà tener conto anche delle eventuali revisioni intervenute nel frattempo sul Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni sopra citati.

Sono confermate le modalità di programmazione dell'offerta di IeFP già adottate per il Piano di offerta formativa dell'A.S. 2018-2019: le Scuole di formazione professionale e gli IPS che intendano richiedere per l'A.S. 2019-2020 nuove figure di IeFP, oltre a quelle approvate con DGR n. 1326/2017 e DGR n.1924/2017 – riportate nell'Allegato B alla presente Deliberazione – dovranno presentare istanza alla competente Commissione di Distretto Formativo, evidenziando in particolare il fabbisogno professionale rilevato nel territorio di riferimento.

Nel valutare le richieste di attivazione di nuove figure le Commissioni devono tener conto che, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa n. 64/2018, l'offerta sussidiaria di percorsi IeFP da parte degli istituti professionali:

- è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali;
- è erogata nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente e di personale ATA;

e che ai sensi dell'art. 8 della medesima Intesa in nessun caso la dotazione organica complessiva di una istituzione scolastica può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione di interventi sussidiari di IeFP, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto.

Le figure attivabili per i percorsi di IeFP presso le Scuole di formazione professionale e in via sussidiaria presso gli IPS, valutate dalle Commissioni di Distretto Formativo e approvate con Deliberazione di Giunta per il Piano di offerta formativa 2019-2020, unitamente a quelli confermate con il presente provvedimento e riportate nel citato Allegato B, resteranno attivabili anche per l'A.S. 2020-2021, fatte salve eventuali rinunce della Scuola professionale o dell'istituto scolastico interessato e fermo restando il possibile adeguamento alle modifiche del Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP intervenute in esito al processo di manutenzione/revisione in atto.



In ogni caso la Giunta Regionale si riserva di valutare le richieste presentate e gli esiti maturati in Commissione alla luce della programmazione regionale in materia di formazione professionale e delle risorse previste nel bilancio regionale.

L'avvio nell'A.S. 2019-2020 dei percorsi sussidiari approvati in capo agli IPS con il presente provvedimento è condizionato al rispetto dei contenuti del nuovo Accordo territoriale tra Regione e USRV sulla sussidiarietà, in corso di definizione.

4.3. Indirizzi esistenti e non attivati

Per quanto riguarda gli indirizzi già esistenti, le Linee guida per il dimensionamento e l'offerta formativa, negli anni precedenti, prevedevano la soppressione ogni anno degli indirizzi non avviati per tre anni consecutivi, individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Attualmente il sistema scolastico e formativo del Veneto è oggetto di una profonda revisione, determinata soprattutto dall'entrata in vigore della L.R. 31 marzo 2017, n. 8, che integra in un sistema educativo unitario l'offerta formativa dell'istruzione negli istituti scolastici e quella di istruzione e formazione professionale erogata dalle Scuole di formazione professionale.

Ciò comporta l'adozione di un sistema unitario di programmazione dell'offerta formativa regionale, pur tenendo conto delle diverse competenze della Regione sui due sistemi e della diversa natura dei soggetti erogatori dei percorsi.

Le deliberazioni regionali che hanno aperto i termini per la presentazione dei progetti per interventi di primo anno di percorsi triennali di IeFP hanno previsto la possibilità per gli Organismi di formazione che operano nel piano regionale di formazione iniziale di richiedere entro il 16 luglio 2018 la sospensione all'avvio per l'A.F. 2018-19 di interventi di primo anno e il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati. Per tali ragioni, le figure di IeFP approvate nell'offerta formativa 2017-18 e 2018-19, per le quali nelle stesse annualità non sia stato avviato nessun corso, né sia stata richiesta entro il 16 luglio 2018 la sospensione all'avvio per l'AF 2018-19 o il mantenimento nella programmazione regionale, dovranno essere ripresentate alla valutazione della competente Commissione di Distretto Formativo con richiesta di mantenimento espressa e motivata, al pari delle richieste di attivazione di nuove figure di IeFP.

5. APPROVAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO

5.1. Premessa

Al fine di consentire l'adeguata assegnazione degli organici all'Ufficio Scolastico Regionale da parte del MIUR, la Regione del Veneto approva l'offerta formativa e i piani di dimensionamento della rete scolastica con due distinti atti, in particolare:

- con una prima deliberazione la Giunta approverà il Piano regionale dell'offerta formativa, che includerà sia percorsi scolastici che percorsi di IeFP;
- con una seconda deliberazione la Giunta approverà il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica.

A tal fine acquisirà i provvedimenti motivati delle Province/Città Metropolitana e dei Comuni che dovranno essere coerenti agli indirizzi contenuti nelle presenti linee guida.

I soggetti coinvolti nell'iter di approvazione, ciascuno con le proprie competenze, sono i seguenti:

- la Regione;
- le Province/Città Metropolitana;
- i Comuni;



- le Commissioni di Distretto Formativo.

Le Commissioni di Distretto Formativo costituiscono un organismo consultivo e concertativo composto da:

- il Presidente della Provincia/Sindaco Metropolitano o suo delegato con funzioni di coordinamento;
- i Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale scolastico¹ di riferimento o loro delegati; non è prevista la possibilità di presentare deleghe per rappresentare altre amministrazioni comunali oltre a quella di appartenenza;
- un delegato del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Qualora le istituzioni scolastiche interessate ad operazioni di dimensionamento siano collocate in ambiti territoriali diversi, va inoltrato l'invito a presenziare la Commissione a tutti i Sindaci degli ambiti coinvolti.

Partecipano, senza diritto di voto, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali, i rappresentanti delle componenti sindacali di categoria, un rappresentante provinciale delle scuole paritarie e il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti.

Le decisioni assunte nelle Commissioni di Distretto Formativo devono essere motivate nelle verbalizzazioni ed espresse in modo chiaro e univoco.

I verbali di tutte le Commissioni di Distretto Formativo devono essere inoltrati alla Regione contestualmente ai provvedimenti delle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana.

Le Commissioni di Distretto Formativo valutano ed esprimono pareri relativamente ai seguenti argomenti:

- proposte pervenute dagli istituti di II grado e dalle Scuole di formazione professionale per la nuova offerta formativa;
- dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo;
- dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia che coinvolgano ambiti territoriali scolastici diversi.

5.2 Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa degli istituti scolastici statali

I Dirigenti scolastici o loro delegati possono, se ritenuto necessario, essere invitati al solo fine di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti.

Ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo devono essere presenti il rappresentante della Provincia/Città Metropolitana e l'Ufficio Scolastico Regionale.

Le decisioni sull'offerta formativa saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, il voto espresso dalla Provincia/Città Metropolitana verrà considerato prevalente.

Il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa. Il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri quando l'argomento rilevi ai fini della disponibilità dell'organico.

Per le richieste di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni, è necessario inviare alla Regione al fine della valutazione e dell'approvazione della nuova offerta formativa per le istituzioni scolastiche statali un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana, previo parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo.

Con riferimento all'offerta formativa, le richieste di nuovi indirizzi/articolazioni ed eventuali opzioni da inviare alle Province/Città Metropolitana debbono contenere il parere espresso dalla componente scolastica (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico). Tali richieste devono essere supportate da quanto di seguito indicato:

¹ La struttura dell'ambito territoriale è quella individuata dal primo Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (di cui alla premessa), tenuto conto delle eventuali modifiche approvate negli anni scolastici successivi all'adozione.



- descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio ed il trend degli iscritti almeno degli ultimi 5 anni;
- descrizione dell'indirizzo di studi che si richiede di attivare;
- descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico; caratteristiche geografiche; offerta scolastica superiore presente; riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- possibilità di sbocco occupazione che il titolo di studio potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- presenza nello stesso distretto, in ambito provinciale o regionale di un analogo indirizzo verificando possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione dell'offerta;
- eventuale verifica di un surplus di richieste su un analogo corso attivato sul territorio;
- valutazione dell'impatto economico derivante dall'eventuale l'attivazione dei nuovi percorsi formativi in relazione alle risorse umane, alle strutture, alle strumentazioni e legati all'offerta di servizi di trasporto offerta dal territorio.
- Il provvedimenti delle Province o della Città metropolitana di Venezia, che approvano la proposta di programmazione dell'offerta formativa d'istruzione del proprio territorio, devono contenere:
- le richieste di nuova offerta formativa su cui la Commissione è stata chiamata a esprimere parere;
- le decisioni assunte su ogni richiesta trattata;
- il parere della Provincia o della Città Metropolitana di Venezia in merito alle nuove offerte formative programmate, anche in riferimento alla possibilità che l'attivazione di nuovi indirizzi determini oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.

5.3 *Procedura per l'approvazione della nuova offerta formativa di percorsi IeFP*

Qualora venga richiesta l'attivazione di un nuovo percorso di IeFP, sia esso erogato da una Scuola di formazione professionale ovvero in via sussidiaria da un IPS, deve essere invitato un rappresentante provinciale delle Scuole di formazione professionale.

I Dirigenti scolastici e i Legali rappresentanti delle Scuole di formazione professionale o loro delegati possono, se ritenuto necessario, essere invitati al solo fine di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti.

La Commissioni di Distretto Formativo è chiamata ad esaminare la richiesta di attivazione del nuovo percorso e ad esprimere la propria valutazione in merito, senza ricorrere all'esercizio di voto rispetto all'approvazione del nuovo percorso.

Nel provvedimento che la Provincia/Città Metropolitana interessata invierà alla Regione, dovrà essere riportata la valutazione effettuata dalla competente Commissione di Distretto Formativo, con particolare riguardo alla posizione espressa dal rappresentante provinciale delle Scuole di formazione professionale.

Le richieste di nuovi percorsi IeFP da inviare alle Province/Città Metropolitana debbono essere supportate da quanto di seguito indicato:

- descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio e il trend degli iscritti almeno degli ultimi 3 anni;
- descrizione dell'indirizzo di studi che si richiede di attivare;
- descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico; caratteristiche geografiche; offerta scolastica presente; riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- possibilità di sbocco occupazione che la qualifica potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- presenza nello stesso distretto, in ambito provinciale o regionale di un analogo indirizzo verificando possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione dell'offerta formativa;
- eventuale verifica di un surplus di richieste su un analogo corso attivato sul territorio;



- valutazione dell'impatto economico derivante dall'eventuale attivazione dei nuovi percorsi formativi in relazione alle risorse umane, alle strutture, alle strumentazioni e legati all'offerta di servizi di trasporto offerta dal territorio,
- se la richiesta riguarda l'offerta sussidiaria di IeFP, attestazione del Dirigente scolastico che la nuova figura non determinerà un incremento della dotazione organica complessiva dell'IP richiedente – sia con riferimento al personale docente che al personale ATA – e non comporterà un adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto.

5.4 Procedura per l'approvazione del dimensionamento scolastico

Il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa. Il voto negativo, pienamente e puntualmente motivato, espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri quando l'argomento rilevi ai fini della disponibilità dell'organico.

Le Commissioni di Distretto Formativo valutano ed esprimono pareri relativamente al dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo e sul dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia che coinvolgono ambiti territoriali scolastici diversi.

Le determinazioni da inviare alla Regione al fine della valutazione e dell'approvazione del nuovo assetto della rete scolastica sono le seguenti:

- per il dimensionamento di istituti del II ciclo è necessario un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana, previo il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo;
- per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di un unico ambito territoriale scolastico è necessaria una deliberazione di Giunta Comunale di ciascuno dei comuni coinvolti nell'operazione di dimensionamento che approvi le variazioni all'assetto della rete scolastica;
- per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di ambiti territoriali scolastici diversi, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo, sono necessarie sia un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana che prenda atto di quanto stabilito dalla Commissione di Distretto Formativo sia le deliberazioni di Giunta Comunale che confermano le variazioni all'assetto della rete scolastica per tutti i comuni coinvolti nel dimensionamento.

Si precisa che i dimensionamenti del I ciclo riguardano tutte le modifiche all'assetto della rete scolastica insistente in un territorio, non solo quindi nel caso in cui siano coinvolti due o più istituti ma anche qualora l'istituto scolastico interessato sia uno solo. In tale fattispecie rientrano le istituzioni o le soppressioni di singoli punti di erogazione del servizio (anche nel caso di statalizzazione di plessi paritari). Per tutte le operazioni ricadenti in tale tipologia è pertanto necessario trasmettere agli uffici regionali le corrispondenti deliberazioni di Giunta comunale.

Ribadita l'importanza dell'unanimità nelle decisioni da parte dei Comuni nelle variazioni dell'assetto della rete scolastica, qualora non si ottenesse l'accordo unanime per l'opposizione di una parte minoritaria dei Comuni interessati, parte che rappresenti almeno una popolazione scolastica coinvolta nel dimensionamento pari o inferiore al 25% degli alunni iscritti nell'Anno Scolastico 2017-2018, la Provincia/Città Metropolitana raccoglierà le istanze motivate di ogni singolo Comune e le trasmetterà alla Regione. La decisione finale in merito a tali dimensionamenti sarà assunta dalla Regione una volta acquisito il parere della Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

5.5 Cronoprogramma

La valutazione delle proposte di nuova offerta formativa e di dimensionamento della rete scolastica e i connessi provvedimenti assunti dalle Province/Città Metropolitana e dai Comuni devono essere inviati alla Giunta regionale – Direzione Formazione e Istruzione secondo la tempistica di seguito indicata.



La puntualità nell'invio alla Regione del Veneto delle determinazioni degli enti locali è indispensabile per consentire all'USRV l'espletamento delle operazioni di modifica di rete scolastica e di definizione degli organici entro i termini dettati dal MIUR.

Presentazione delle proposte alle Province/Città Metropolitana	entro il 21 settembre 2018
Pareri delle Commissioni di Distretto Formativo	entro il 19 ottobre 2018
Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali sulla nuova offerta formativa e invio alla Regione	entro il 31 ottobre 2018
Adozione della Delibera di Giunta regionale sulla nuova offerta formativa	entro il 23 novembre 2018
Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali sul dimensionamento della rete scolastica e invio alla Regione	entro il 30 novembre 2018
Adozione della Delibera di Giunta regionale sul dimensionamento della rete scolastica	entro il 31 dicembre 2018

